

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2003, n. 099/Pres.

**Regolamento recante norme di definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'incentivo di cui all'articolo 3, comma 44, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 4/2003 (negoziio civico).**

Art. 1  
*(Finalità)*

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi ai Comuni affinché si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del negozio civico, come previsto dall'articolo 3, comma 44 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4.

Art. 2  
*(Presentazione della domanda)*

1. Le domande per la concessione dell'incentivo possono essere presentate, dai Comuni singoli o associati, con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti.

2. Per i Comuni associati la domanda è presentata dal solo Comune capofila, destinatario dell'incentivo e tenuto alla successiva rendicontazione.

2 bis. Non possono presentare domanda i Comuni singoli o associati che hanno già beneficiato, anche solo parzialmente, dell'assegnazione.<sup>(1)</sup>

3. Le domande di cui al comma 1 devono pervenire alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della legge regionale finanziaria.

4. Ai fini del rispetto del termine di cui ai commi 3 e 4 si applica la disposizione di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

(1) Comma aggiunto da art. 1, DPR. 7/4/2005, n. 086/Pres. (B.U.R.) 27/4/2005, n. 17)

Art. 3  
*(Contenuto della domanda)*

1. Nella domanda per la concessione dell'incentivo, firmata dal legale rappresentante dell'Ente, devono essere indicati distintamente i seguenti costi stimati per l'apertura del negozio civico, qualora risultino a carico del Comune:

- a) spese per arredo fisso e mobile;
- b) spese per impianti telematici video e audio, personal computer, proiettori e schermi;
- c) spese per abbonamenti e pubblicazioni per l'editoria ordinaria istituzionale.

2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata una relazione illustrativa del progetto di realizzazione del negozio civico nonché copia della deliberazione giunta, o delle deliberazioni giuntali dei Comuni associati, nella quale è espressa l'intenzione di aprire un negozio civico.

#### Art. 4

##### *(Determinazione dell'incentivo)*

1. L'incentivo spettante a ciascun Ente richiedente è disposto ed erogato in via anticipata ed in unica soluzione e determinato in misura pari al cento per cento delle spese complessive preventivate a carico del Comune per l'apertura del negozio civico ed ammissibili ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. In caso di insufficienza dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale a soddisfare tutte le richieste l'incentivo spettante a ciascun beneficiario, calcolato ai sensi del comma 1, viene proporzionalmente ridotto.

#### Art. 5

##### *(Rendicontazione)*

1. La rendicontazione degli incentivi sarà effettuata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale n. 7 del 2000.

2. La mancata apertura del negozio civico locale entro un anno dall'erogazione dell'incentivo regionale comporta la revoca dell'incentivo stesso e la restituzione del medesimo.

3. L'utilizzo parziale dell'incentivo entro un anno dall'erogazione comporta la riduzione del medesimo e la restituzione della quota eccedente, che deve essere effettuata contestualmente alla presentazione della rendicontazione.

#### Art. 6

##### *(Norma transitoria)*

1. Per l'anno 2003 la domanda di contributo deve pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Regolamento.

#### Art. 7

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.